

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.35 - 7° COMMA - DELLA  
LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N.865 FRA IL COMUNE DI SAN DO-  
NATO MILANESE, IL C.I.M.E.P. E LA "VERDE 1 S.DONATO  
- SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA'  
LIMITATA" PER LA CONCESSIONE E LA REGOLAMENTAZIONE  
DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DI UN'AREA INCLUSA NEL  
VIGENTE PIANO DI ZONA CONSORTILE PER L'EDILIZIA ECO-  
NOMICA E POPOLARE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN  
DONATO MILANESE - COMPENSORIO SD/3 BIS

PREMESSO :

- a) che il Comune di San Donato Milanese è aderente al C.I.M.E.P. - Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia Popolare;
- b) che in detto Comune è vigente il Piano di Zona consortile per la edilizia economica e popolare approvato con D.M. 28 aprile 1971 n.260 e successivamente modificato con deliberazione della Giunta Regionale Lombardia in data 18 settembre 1973 n.5048;
- c) che con deliberazione in data 4 aprile 1975 n.65 l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha individuato d'intesa con il Comune di San Donato Milanese, la Cooperativa VERDE 1 quale futuro utente in diritto di superficie, ai sensi dell'art.35 della legge 22 ottobre 1971 n.865,

MINISTERO DI GIUSTIZIA  
ARCHIVIO NOTARIALE DISTRETTUALE DI MILANO



4/0

di aree residenziali a parte del comprensorio SD/3 bis della superficie di mq.7.548.= per la realizzazione di edifici di edilizia economica e popolare della volumetria massima di mc.22.200.=;

d) che con la deliberazione in data 30 marzo 1973 n.27 (C.R.C. n.21862 del 17 aprile 1973) l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato un documento per l'applicazione, nel territorio dei Comuni aderenti al Consorzio, dell'art.35 della legge 22 ottobre 1971 n.865, determinando, tra l'altro, i criteri di cui al 14° Comma dell'art.35 della citata legge del 1971;

e) che con deliberazione in data 23 maggio 1975 n.110, l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato, per l'attuazione del P.E.E.P. consortile, il programma pluriennale ex art.38 della legge 865/71, modificato dall'articolo 1 della legge 27 giugno 1974 n.247;

f) che per l'attuazione del predetto Piano di Zona, il C.I.M.E.P. ha in corso di acquisto, mediante esproprio, le aree a parte del comprensorio SD/3bis ed ha ottenuto la disponibilità di quelle occorrenti per la realizzazione del nuovo insediamento in forza di:

1) decreto regionale di occupazione di urgenza in data 9 ottobre 1975 n.3477/LL.PP.;

2) consegna dalla proprietaria "BARTON ITALIANA S.a.S." come da verbale in data 22 dicembre 1976, registrato

1/

a Milano -Atti Privati- il/in corso di registrazione;

H11

g) che da indagini effettuate dal Comune di San Donato Milanese il costo delle opere di urbanizzazione relative al comprensorio SD/3bis risulta essere il seguente:

- oneri di urbanizzazione primaria £. 64.961.200.=

- oneri di urbanizzazione secondaria £.204.250.000.=

h) che la Cooperativa VERDE 1 ha ottenuto:

- dalla Regione Lombardia, ai sensi dell'art.9 della legge 27 maggio 1975 n.166 e dell'art.6 della legge 492 del 16 ottobre 1975, nulla osta di conformità al vigente assetto territoriale per un programma costruttivo dell'importo di £.1.000.000.000.= come da provvedimenti in data 30 giugno 1975 n.112 e 9 dicembre 1975 n.213 prot.n.1625;

- dal Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale Edilizia Statale e Sovvenzionata altro contributo - ex art.72 legge 865/71 - per un programma costruttivo di £.300.000.000.= giusta provvedimento in data 27 maggio 1975 prot.n.461.

Tutto ciò premesso, il C.I.M.E.P., in persona del suo Vice Presidente sig.Mario Liberatore nato a Palena

il 16 gennaio 1938,

il quale agisce in esecuzione della deliberazione in data 5 febbraio 1976 n.91 (C.R.C. n.13415 in data 8

412

marzo 1976) che in copia autentica qui si allega sotto

"A".

C O N C E D E

per l'attuazione del P.E.E.P. consortile alla VERDE 1

S.DONATO - Società Cooperativa Edilizia a responsabi

lità limitata, che accetta, in persona del suo presi

dente, come appresso specificato, ai sensi dell'art.

35 - 7° comma - della legge 865/71, con effetto rea-

le dalla data di acquisizione del terreno da parte

del C.I.M.E.P. e sotto condizione sospensiva dell'acqui

sizione medesima, per anni 90, il diritto di superfi-

cie sull'area residenziale di mq.7370 (metri quadra-

ti settemilatrecentosettanta) catastali, a parte del

comprensorio SD/3 bis indicata con bordo rosso sulla

planimetria allegata sotto la lettera B individuata

nel vigente Catasto Terreni del Comune di San Donato

Milanese come segue:-foglio 17, mappali:  $33\frac{1}{3}$  (tren-

tatre barra un terzo) di Ha 0.00.90; 157 (centocin-

quantasette) di Ha 0.31.80; 35/a (trentacinque lette

ra a) di Ha 0.41.00; quest'ultimo in base a tipo di

frazionamento mod.8 n.39027 mod.12 n.10 del 18 dicem

bre 1976, approvata dall'U.T.E. di Milano il 22 di-

cembre 1976. Coerenze : a nord-ovest, Via Morandi;

a sud-est, mappale 35/b; a sud-ovest, Clinica S.Dona

to; a nord-est, mappali 158-160 (già parte dei mappa

li 33-35). Il diritto di superficie sopra concesso



*Handwritten notes:*  
Liberatore nuovo  
Stalder & Suter  
Spinnaker

si intende esteso alla utilizzazione del sottosuolo nei limiti necessari alla esecuzione delle opere previste dai progetti approvati dal Comune di San Donato Milanese. La concessione del diritto di superficie dell'area di cui all'allegato è disciplinata dalle seguenti clausole contrattuali, alla cui stipulazione, intervengono:

- la VERDE 1 S.DONATO - Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata, d'ora innanzi denominata Cooperativa VERDE 1 - con sede in Milano, Galleria San Babila n.4/D, e per essa il suo Presidente signor MENCHINI Franco, nato a Milano il 30 agosto 1938 e domiciliato in San Donato Milanese, via Europa n.7, a ciò autorizzato dallo Statuto sociale e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 5 ottobre 1976

che in estratto autentificato qui si allega sotto C

- il Comune di San Donato Milanese e per esso il Sindaco pro tempore signor FABBRICOTTI arc.Giovanni, nato a Carrara il 4 maggio 1928 e domiciliato per la carica presso il Municipio di San Donato Milanese in esecuzione della deliberazione della giunta

in data 24/2/1976 n. 95 che in copia autentica qui si allega sotto D;

- il C.I.M.E.P. - Consorzio Intercomunale Milanese

H/H  
per l'Edilizia Popolare con sede in Milano, e per es  
so il suo Vice Presidente signor Mario Liberatore  
domiciliato per la carica in Milano, via Pirelli n.30.

ART.1

Sull'area concessa in diritto di superficie, e nel  
sottosuolo, la Cooperativa VERDE 1 si obbliga, nei  
confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato  
Milanese a realizzare, nei tempi e con le modalità  
e caratteristiche più oltre indicate, edifici di abi  
tazione di edilizia economica e popolare della volu  
metria di mc.22.200.= da assegnare in proprietà esclu  
sivamente ai propri soci.

ART.2

Gli edifici che la Cooperativa VERDE 1 realizzerà  
sull'area concessa in diritto di superficie e le even  
tuali loro pertinenze vengono fin d'ora riconosciuti  
di esclusiva proprietà della Cooperativa e dei suoi  
aventi causa per tutta la durata della concessione.  
Alla scadenza della concessione, gli immobili costrui  
ti e le loro pertinenze diverranno automaticamente  
di proprietà dell'ente proprietario del suolo conces  
so alla Cooperativa VERDE 1 senza indennità alcuna.

ART.3

Il corrispettivo per la concessione in diritto di su  
perficie dell'area di cui all'allegato B,

415

è stato convenuto dalle parti in £.13.643.000.= (lire tredicimilioneiseicentoquarantatremila) corrispondente al costo presunto di esproprio (£.1000/mq.) dell'area residenziale concessa, nonché delle aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria (nella misura di mq.26,5 (metri quadrati ventisei virgola cinque) per ogni 100 mc. edificabili) per complessivi mq.13.643.= (metri quadrati tredicimilaseicentoquarantatre).

La suddetta somma di £.13.643.000.= (lire tredicimilioneiseicentoquarantatremila) sarà conguagliata dal <sup>2</sup> C.I.M.E.P. o dalla Cooperativa o suoi aventi causa all'atto della definitiva liquidazione dell'indennità di esproprio calcolata ai sensi del titolo II della legge 22 ottobre 1971 n.865 e successive modifiche e integrazioni.

La somma di £.13.643.000.= (lire tredicimilioneiseicentoquarantatremila) è stata prima d'ora versata dalla Cooperativa al <sup>3</sup> C.I.M.E.P. il quale ne rilascia <sup>4</sup> quietanza.

ART.4

A titolo di contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione la Cooperativa VERDE 1 verserà al Comune di San Donato Milanese le seguenti somme:

416

a) £.53.257.800.= (lire cinquantatremilioni duecento-  
cinquantasettemilaottocento) corrispondente a £.2.399/mc.  
edificabile, per le opere primarie; \_\_\_\_\_

b) £.47.952.000.= (lire quarantasettemilioni novecen-  
tocinquantaduemila) corrispondente a £.2.160/mc. edi-  
ficabile, per le opere secondarie. \_\_\_\_\_

Il versamento di tale somma è stato e dovrà essere  
effettuato nei seguenti termini: \_\_\_\_\_

£.20.000.000.= (lire ventimilioni) entro il 30 giu-  
gno 1976; \_\_\_\_\_

£.20.000.000.= (lire ventimilioni) entro il 31 di-  
cembre 1976; \_\_\_\_\_

£.20.000.000.= (lire ventimilioni) entro il 30 giu-  
gno 1977. \_\_\_\_\_

Il saldo di £.41.209.800.= (lire quarantunomilioni-  
duecentonovemilaottocento) entro il 31 dicembre 1977.

Il Comune di San Donato Milanese, come sopra rappre-  
sentato, dichiara di aver già ricevuto la somma  
di lire 40.000.000 (quarantamilioni) in pagamento  
delle rate scadenti il 30 giugno 1976 e il 31 di-  
cembre 1976. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*

*Roberto Mauro*  
*Gianni Polini*  
*Spina...*



11 C.I.M.E.P. e il Comune di San Donato Milanese ri  
conoscono e danno atto che, all'infuori delle cifre  
sopra menzionate, nessun'altra somma, per qualsiasi  
titolo, causa o ragione, potrà essere chiesta alla  
Cooperativa medesima e suoi aventi causa, eccezione  
fatta per il conguaglio previsto al precedente ar  
ticolo 3).

ART.5

La Cooperativa VERDE 1, la quale dà atto di essere  
stata immessa nel possesso dell'area concessa in  
diritto di superficie prima d'ora, si obbliga nei  
confronti del Comune di San Donato Milanese e del  
CIMEP:

a) a realizzare sull'area concessa in diritto di su  
perficie di cui all'allegato "B", in conformità alle  
previsioni del Piano di Zona consortile vigente e  
del Regolamento Edilizio del Comune di San Donato  
Milanese n.4 edifici del volume di mc. 22.200  
aventi le caratteristiche costruttive e tipologiche  
risultanti dalle planimetrie allegate alla licenza  
di costruzione n. 810 pratica edilizia del 27 feb=  
braio 1976,

rilasciata dal Comune di San Donato Milanese alla

Cooperativa medesima;

b) ad iniziare la costruzione degli edifici residenziali di cui al precedente punto a) entro il periodo di validità delle licenze di costruzione;

c) ad ultimare la costruzione degli edifici residenziali entro 2 (due) anni dalla data di inizio dei lavori.

I lavori si intendono iniziati quando risultano iniziate le opere di fondazione ed ultimati alla data del relativo verbale che verrà inviato al Comune di San Donato Milanese ed al CIMEP a cura della Cooperativa VERDE 1.

I termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi all'edificio residenziale potranno essere prorogati a richiesta della Cooperativa VERDE 1 per comprovati motivi di necessità o di forza maggiore.

Il Comune di San Donato Milanese si riserva di far eseguire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, ispezioni o visite di controllo al fine di accertare la rispondenza dei lavori stessi alle previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle di eventuali varianti debitamente approvate dal Comune.

#### ART.6

Gli alloggi che la Cooperativa VERDE 1 realizzerà sull'area concessa di cui all'allegato "B" verranno

assegnati in proprietà a soci che risultano: \_\_\_\_\_

- a) essere cittadini italiani; \_\_\_\_\_
- b) avere la residenza o in alternativa svolgere abitualmente attività lavorativa nel Comune di San Donato Milanese da almeno 3 anni; \_\_\_\_\_
- c) non essere proprietari essi stessi o il coniuge non legalmente separato di altro appartamento che dia reddito superiore a £.400.000.= annue ovunque ubicato; \_\_\_\_\_

d) non avere ottenuto, a qualsiasi titolo, l'assegnazione in proprietà di altro alloggio costruito col concorso o contributo dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti Pubblici o di altro alloggio costruito con i mutui di cui alla legge 10 agosto 1950 n.715; \_\_\_\_\_

e) non avere un reddito annuo complessivo, da determinarsi ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.597, compresi i redditi esenti, diversi da quelli indicati nel 1º, 2º e 3º comma dell'art.34 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.601, superiore a £.8.000.000.= \_\_\_\_\_

E' vietato il trasferimento in proprietà di più alloggi alla stessa persona o ai membri della sua famiglia con essa convivente a carico. \_\_\_\_\_

L'assegnazione in proprietà degli alloggi realizzan

420

di, loro pertinenze e parti comuni da parte della Cooperativa ai Soci, avverrà al prezzo risultante dal piano di ripartizione dei capitali investiti che viene allegato al presente atto sotto la lettera E.

Il suddetto piano di ammortamento, nel quale sono stati anche indicati il tipo di finanziamento di cui la Cooperativa VERDE 1 si avvale, il costo del medesimo, le contribuzioni di cui essa gode ed i costi preventivati per la costruzione degli edifici, è stato approvato dal Comune di San Donato Milanese il quale si riserva di verificare il costo finale degli alloggi a costruzione ultimata.

Qualsiasi revisione dei prezzi di assegnazione ai soci degli alloggi realizzati dovrà essere preventivamente autorizzata sia dal Comune di San Donato Milanese, sia dal C.I.M.E.P.-

ART.7

La Cooperativa VERDE 1 garantisce al Comune di San Donato Milanese ed al C.I.M.E.P. che tutti i soci assegnatari sono persone aventi i requisiti indicati al precedente art.6) e si impegna a fornire documentalmente tale dimostrazione al Comune di San Donato Milanese nel momento in cui verranno da essa concretamente individuati i soci che beneficeranno della



*Handwritten signature*

*Handwritten notes:*  
L. ...  
P. ...  
D. ...

assegnazione degli alloggi medesimi. \_\_\_\_\_

421

La dimostrazione che i soci assegnatari di alloggio hanno il requisito prescritto dal precedente art.6 lettera e), dovrà essere fornito dalla Cooperativa VERDE 1 al Comune di San Donato Milanese, mediante esibizione di copia, da rilasciarsi dall'Indendenza di Finanza di Milano, della dichiarazione dei redditi presentata dall'assegnatario nell'anno 1975 per i redditi del 1974. \_\_\_\_\_

La Cooperativa o i singoli soci assegnatari si obbliga inoltre a rinnovare ogni cinque anni la dimostrazione che gli assegnatari stessi sono in possesso del requisito indicato al precedente art.6 lettera c). \_\_\_\_\_

#### ART.8

La Cooperativa VERDE 1 si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese ad inserire in tutti gli atti di assegnazione ai propri soci delle singole unità immobiliari, loro pertinenze e parti comuni, le clausole limitative dell'uso e del godimento degli alloggi previste dal 15°, 16°, 17°, 18°, 19° comma dell'art.35 della legge 22 ottobre 1971 n.865. \_\_\_\_\_

La mancata osservanza della sovraestesa pattuizione da parte della Cooperativa VERDE 1 comporterà la de-

412  
cadenza della Cooperativa stessa dalla concessione in diritto di superficie dell'area di cui all'alle-  
gato "B".

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al  
15°, 16°, 17°, 18°, 19° Comma dell'art.35 della leg-  
ge 865/71 da parte dei soci assegnatari della Coo-  
perativa o loro aventi causa comporterà gli effetti  
di cui al precedente comma, nei confronti del socio  
assegnatario o dei suoi aventi causa.

ART.9

Per la violazione o l'inadempimento degli obblighi  
convenzionalmente assunti dalla Cooperativa VERDE 1,  
verrà applicata, in aggiunta alle sanzioni penali e  
amministrative previste dalle vigenti leggi e dai  
regolamenti comunali, le seguenti sanzioni:

A)- la decadenza della concessione con conseguente  
estinzione del diritto di superficie:

- a) qualora la Cooperativa VERDE 1 non proceda all'ini-  
zio o all'ultimazione dei lavori di costruzione de-  
gli edifici entro trenta giorni dalla scadenza del  
termine ultimativo che il Sindaco del Comune di San  
Donato Milanese avesse concesso alla medesima per  
l'inizio e il completamento delle opere in questione;
- b) qualora la Cooperativa VERDE 1 realizzi opere edi-  
lizie gravemente difformi da quelle previste nella

presente convenzione, salva l'applicazione delle  
sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di  
legge;

c) qualora si verificino modifiche negli scopi  
istituzionali della Cooperativa VERDE 1 o nei pre-  
supposti che sono stati tenuti presente dal Comune  
di San Donato Milanese al fine della determinazione  
dell'ammontare del contributo richiesto alla Coope-  
rativa per la realizzazione delle opere di urbaniz-  
zazione secondarie;

d) qualora la Cooperativa VERDE 1 ponga in essere  
atti che, in modo diretto o indiretto, comprometta  
no le finalità pubbliche e sociali per le quali l'in-  
sediamiento residenziale è stato realizzato;

e) qualora si verifichi lo scioglimento prima del-  
l'assegnazione di tutti gli alloggi ai soci asse-  
gnatari o il fallimento della Cooperativa VERDE 1;

f) qualora la Cooperativa VERDE 1 non provveda all'in-  
tegrale pagamento delle somme determinate ai prece-  
denti artt.3 e 4 nei termini ivi previsti;

g) qualora sia stata notificata al Comune di San Do-  
nato Milanese a mezzo ufficiale giudiziario, ad istan-  
za dell'Istituto di Credito che ha concesso alla Coo-  
perativa VERDE 1 mutuo ipotecario per il finanzia-  
mento delle costruzioni, la inadempienza della Coo-

perativa medesima o, dopo il frazionamento del mutuo, dei suoi aventi causa, nel pagamento di almeno due semestralità consecutive del mutuo.


La decadenza è dichiarata limitatamente all'inadempiente, previa diffida, con deliberazione del Consiglio comunale e dell'Assemblea del C.I.M.E.P. da trascriversi a spese del Comune di San Donato Milanese e da notificarsi nelle forme di rito sia alla Cooperativa VERDE 1 o suoi aventi causa, sia agli altri eventuali interessati; \_\_\_\_\_

B)- l'applicazione alla Cooperativa di una pena pecuniaria compresa tra un minimo dell'1% ed un massimo del 7% dell'importo delle opere eseguite, da determinarsi in relazione all'entità ed alla importanza delle violazioni o inadempimenti non comportino la pronuncia di decadenza della concessione.

La determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria avverrà a cura del Comune di San Donato Milanese che introiterà le corrispondenti somme.

ART.10 \_\_\_\_\_

Spese, imposte e tasse comunque dovute per la presente convenzione, ivi comprese quelle notarili e di trascrizione, restano a carico della Cooperativa VERDE 1 la quale invoca i benefici fiscali previsti dalla legge. \_\_\_\_\_



*Handwritten signature*

*Handwritten signatures and notes:*  
P. L. S. M. M.  
Giovanni Follis  
Spese comunali



ART.11

425

La presente convenzione è fin d'ora definitivamente impegnativa per la Cooperativa VERDE 1 mentre viene sottoscritta dal Comune di San Donato Milanese e dal C.I.M.E.P. con riserva delle approvazioni di legge per essa dovute.

ART.12

Le parti autorizzano la trascrizione del presente atto, con esonero del signor Conservatore dei RR.II. di Milano 2 da ogni responsabilità.

ART.13

Le parti autorizzano il notaio che autenticherà le firme a trattenere la presente scrittura privata tra i suoi atti e a rilasciarne copie ed estratti.

<sup>1</sup>/~~dele:~~"registrato a Milano-Atti Privati-il"<sup>2</sup>/~~dele:~~  
"C.I.M.E.P."adde:"Comune di San Donato Milanese"<sup>3</sup>/~~de=~~  
le:"C.I.M.E.P."adde:"Comune di San Donato Milanese"  
<sup>4</sup>/~~adde:~~"Il Comune di San Donato Milanese si obbliga  
nei confronti del C.I.M.E.P. a sollevare il Consor-  
zio stesso da ogni onere finanziario derivante dal  
perfezionamento delle procedure espropriative e di  
occupazione d'urgenza relative al comprensorio SD/3  
bis."

426

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 21 gennaio 1977

*Liberatore Mario  
Giovanni Fabricotti  
Franco Menchini*

Repertorio n.285265

Raccolta n.22161

AUTENTICAZIONE DI FIRME

Certifico io sottoscritto dr. Nicolò Livreri, notaio  
residente in Milano, iscritto presso il Collegio No-  
tarile della stessa città, che i signori:

LIBERATORE Mario, nato a Palena il 16 gennaio 1938  
domiciliato per la carica in Milano via Pirelli n.30,  
impiegato;

FABBRICOTTI Giovanni, nato a Carrara il 4 maggio  
1928 e domiciliato per la carica in San Donato Mi-  
lanese, presso il Municipio, architetto;

MENCHINI Franco, nato a Milano il 30 agosto 1938  
e domiciliato in San Donato Milanese, via Europa n.  
7, impiegato;

della cui identità personale sono certo, previa ri-  
nuncia, d'accordo tra loro e col mio consenso, alla  
assistenza dei testimoni, hanno apposto in mia pre-  
senza le firme in fine ed a margine della scrittura  
privata che precede, nonchè sugli allegati B ed E.

Milano,

ventuno gennaio millenovecentosettantasette

*Calli Verulli*

429



REGISTRATO IN DATA ODIERNA  
PRESSO QUESTO UFFICIO AL N.

MATR. 0027

A 06134 MOD. II

Esatte Lire 35.300 -



IL DIRETTORE  
(G. RIGAMONDI)

*Trentacinquemila*

Approvata dalla Commissione Regionale di  
Controllo il 16 febbraio 1977 n. 14452.

Approvata dalla Commissione Regionale di Controllo  
serie di Milano il 18 febbraio 1977 n. 18634

*Calli*

Trascritto a Milano l. il 15/3/77 n. 12439/10140

SPECIFICA

COPIA BANDO	11
COPIA	500
COPIA	300
COPIA	6480
COPIA	16200
COPIA	8100
COPIA REGISTRATA	21600
COPIA	11
<b>TOTALE</b>	<b>84900</b>

*Calli*


Allegato A al n. 22161 di esecuzione

429

C. I. M. E. P.

CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE PER L'EDILIZIA POPOLARE

20124 MILANO - VIA PIRELLI



IL SEGRETARIO GENERALE

91  
994  
del 24-2-76

reg. Del.

di Prot.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1976

Presenti i Sig.

- 1 FERDINANDO PASSANI
- 2 ALDO RAIMONDI
- 3 CLAUDIO PETRUCCIOLI
- 4 CARLO BIANCHI
- 5 EUGENIO CASSANMAGNAGO
- 6 EUGENIA GENNARI
- 7 GIANCARLO GRANDI
- 8 GIOVANNI PIERINI
- 9 GIAN-PAOLO PILLITTERI
- 10 ANGELO PINOLI
- 11 ALBERTO SECCHI
- 12 ANTONIO VELLUTO

con l'assistenza del Segretario Dr. Raffaella Marchesi

OGGETTO: Concessione in diritto di superficie alla Coop. Edilizia VERDE 1  
 art. 1 di aree a parte del comp. n. SD/3 bis del vigente P.E.E.P. consortile.  
 Convenzione tra C.I.M.E.P., Comune di S. Donato M. e Coop. Edil. VERDE 1  
 art. 1 ex art. 35, 7° comma, della legge 22.10.1971 n. 865 per la realizzazione  
 sulla suddetta area di nuovi insediamenti di edilizia popolare assistiti dai con-  
 tributi di cui alle leggi 27.5.1975 n. 166, 16.10.1975 n. 492 e 22.10.1971 n. 865.



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

con votazione palese, con voti favorevoli 7 e con voti contrari /,  
vista la relazione allegata ed in conformità alle risultanze della  
medesima

d e l i b e r a

ai sensi dell'art. 140 del T.U. 4.2.1915 n. 148

- 1) di concedere alla Coop. VERDE 1 s.r.l. il diritto di superficie sull'area residenziale di mq. 7.760= nel compr. SD/3 bis del vigente P.E.E.P.;
- 2) di approvare gli accordi tra il C.I.M.E.P., il Comune di San Donato Milanese e la Cooperativa Edilizia VERDE 1 s.r.l. riportati nello schema di convenzione, allegato, a formare parte integrante della presente deliberazione;
- 3) di autorizzare il Presidente del C.I.M.E.P. a sottoscrivere la convenzione di cui sopra e a porre in essere tutti gli atti necessari per dare alla presente decisione completa attuazione.




IL PRESIDENTE  
F.to F. PASSANI

IL VICE PRESIDENTE  
F.to A. RAIMONDI

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to R. MARCHESI

RELAZIONE

RM/wm



GENERALE

Oggetto: - concessione in diritto di superficie alla Cooperativa Edilizia VERDE 1 - s.r.l. di aree a parte del comprensorio SD/3bis del vigente P.E.E.P. consortile.

- convenzione tra C.I.M.E.P., Comune di S. Donato Milanese e Cooperativa Edilizia VERDE 1 s.r.l. ex art. 35, 7° comma, della legge 22.10.1971 n. 865 per la realizzazione sulla suddetta area di nuovi insediamenti di edilizia popolare assistiti dai contributi di cui alle leggi 27.5.1975 n. 166, 16.10.1975 n. 492 e 22.10.1971 n. 865.

On.le Consiglio Direttivo, il Ministero dei Lavori Pubblici e

la Regione Lombardia con provvedimenti in data 7.5.1975 prot.n. 461; 30.6.1975 n. e 9.12.1975 n. hanno concesso in base alle leggi 865 del 1971, 166 del 1975, e 492 del 1975

la nulla osta di conformità al vigente assetto territoriale di un programma costruttivo dell'importo globale di L. 1.300 milioni da realizzarsi da parte della Coop. Edilizia VERDE 1

in territorio del Comune di S. Donato Milanese su aree vincolate all'edilizia popolare.

Sulla scorta di detti nulla osta ed in presenza di altre condizioni legislative previste, la Cooperativa potrà ottenere dal Ministro dei Lavori Pubblici il formale provvedimento di concessione di contributi per l'abbattimento del costo del denaro occorrente a finanziare, in quota parte, l'intervento costruttivo cui si riferisce il nulla osta regionale.

Il Consorzio dopo aver proceduto, d'intesa con il Comune interessato, alla puntuale localizzazione dell'intervento nel vigente P.E.E.P., ha messo a disposizione dell'operatore o del Comune le aree occorrenti e sta portando a termine le relative procedure di esproprio.

Nelle more, sono stati raggiunti con il Comune di S. Donato Milanese e con la Cooperativa VERDE 1

gli accordi per la convenzione prescritta dall'art. 35 della legge 865, secondo le risultanze dello schema che si allega alla presente, sotto la lettera A, dalla quale risulta che la Cooperativa opererà in regime di diritto di superficie del suolo e di proprietà degli alloggi.





SEGRETERIA GENERALE

Richiamate le decisioni consortili e comunali elencate nelle premesse dello schema di convenzione allegato, si propone che codesto On.le Consiglio Direttivo autorizzi la concessione in diritto di superficie alla Cooperativa Edilizia VERDE 1 s.r.l.

delle aree residenziali occorrenti per il nuovo insediamento e approvi il testo degli accordi che disciplinano la concessione stessa, ai sensi dell'art. 35 - 7° comma - della citata legge 865/71.

La convenzione allegata verrà stipulata tra il C.I.M.E.P., il Comune di S. Donato Milanese e la Cooperativa in oggetto e trascritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, come per legge previsto.

Considerato che in base al disposto dell'art. 16 della legge 166 del 27.5.1975 e dall'art. 6 della legge 492 del 16.10.1975, l'operatore dovrà dimostrare, per la formale concessione del contributo da parte del Ministro dei Lavori Pubblici, di aver iniziato i lavori di costruzione degli edifici entro il 29.2.1976 e che pertanto la sottoscrizione della convenzione qui allegata è da ritenersi necessaria prima del rilascio della licenza di costruzione, si propone che la presente deliberazione venga assunta da codesto Consiglio con i poteri dell'Assemblea in via di urgenza.

Tutto ciò premesso, si propone che codesto On.le Consiglio Direttivo

#### d e l i b e r i

ai sensi dell'art. 140 del T.U. 4.2.1915 n. 148

- 1) di concedere alla Coop. Edilizia VERDE 1 s.r.l. il diritto di superficie sull'area di mq. 7.760= nel compr. SD/3 bis del vigente P.E.E.P.;
- 2) di approvare gli accordi tra C.I.M.E.P., Comune e Cooperativa Edilizia VERDE 1 s.r.l. riportati nello schema di convenzione, allegato, a formare parte integrante della presente deliberazione;
- 3) di autorizzare il Presidente del C.I.M.E.P. a sottoscrivere la convenzione <sup>di cui sopra</sup> e a porre in essere tutti gli atti necessari per dare alla presente decisione completa attuazione

IL PRESIDENTE

F. G. F. PASSANI

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 35 - 7° COMMA - DELLA  
LEGGE 22.10.1971 N. 865 FRA IL COMUNE DI SAN DONATO  
MILANESE, IL C.I.M.E.P. E LA COOPERATIVA EDILIZIA VERDE  
I S.R.L. PER LA CONCESSIONE E LA REGOLAMENTAZIONE  
DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DI UN'AREA INCLUSA NEL VI-  
GENTE PIANO DI ZONA CONSORTILE PER L'EDILIZIA ECONO-  
MICA E POPOLARE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN DO-  
NATO MILANESE - COMPRESORIO SD/3 BIS




SEGRETERIA GENERALE

Premesso:

- a - che il Comune di San Donato Milanese è aderente al C.I.M.E.P. - Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia Popolare;
- b - che in detto Comune è vigente Il Piano di Zona consortile per la edilizia economica e popolare approvato con D.M. 28. 4.1971 N. 260 e successivamente modificato con deliberazione della Giunta Regionale Lombardia in data 18.9.1973 n. 5048;
- c - che con deliberazione in data 4.4.1975 n. 65 l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha individuato d'intesa con il Comune di San Donato Milanese, la Cooperativa VERDE I quale futuro utente in diritto di superficie, ai sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865, di aree residenziali a parte del comprensorio SD/3 bis della superficie di mq. 7.548= per la realizzazione di edifici di edilizia economica e popolare della volumetria massima di mc. 22.200=
- d - che con la deliberazione in data 30.3.1973 n. 27 (C.R.C. n. 21862 dell'17.4.1973) l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato un documento per l'applicazione, nel territorio dei Comuni aderenti al Consorzio, dell'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865, determinando, tra l'altro, i criteri di cui all'4° comma dell'art. 35 della citata legge del 1971;





e - che con deliberazione in data 23.5.1975 n. 110, l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato per l'attuazione del P.E.E.P. consortile, il programma pluriennale ex art.38 della legge 865/71, modificato dall'articolo 1 della legge 27.6.1974 n. 247;

f- che per l'attuazione del predetto Piano di Zona, il C.I.M.E.P. ha in corso di acquisto, mediante esproprio, le aree a parte del comprensorio SD/3bis ed ha ottenuto la disponibilità di quelle occorrenti per la realizzazione del nuovo insediamento in forza di decreto regionale di occupazione di urgenza in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_;

g - che da indagini effettuate dal Comune di San Donato Milanese il costo delle opere di urbanizzazione relative al comprensorio SD/3bis risulta essere il seguente:

- oneri di urbanizzazione primaria L. 64.961.200
- oneri di urbanizzazione secondaria L. \_\_\_\_\_


h - che la Coop. VERDE I ha ottenuto:

- dalla Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 9 della legge 27.5.1975 n. 166 e dell'art. 6 della legge 492 del 16.10.1975, nulla osta di conformità al vigente assetto territoriale per un programma costruttivo dell'importo di lire 1.000.000.000= come da provvedimento regionale in data 30.6.1975 n. 112 e 9.12.1975 n. 213 prot. n. 1625.
- dal Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale Edilizia Statale e Sovvenzionata <sup>L. ex art. 72 legge 865/71</sup> altro contributo per un programma costruttivo di L. 300.000.000= giusta provvedimento in data 27.5.1975 prot. n. 461;

Tutto ciò premesso, il C.I.M.E.P., in persona del suo Presidente \_\_\_\_\_ il quale agisce in esecuzione della deliberazione \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (C.R.C. \_\_\_\_\_) in data \_\_\_\_\_ )



C O N C E D E



HH

IL SEGRETARIO GENERALE

per l'attuazione del vigente P.E.E.P. consortile alla Cooperativa VERDE 1 ) Soc. Coop. Edil. Economica e popolare, ai sensi dell'art. 35 - 7° comma - della legge 865/71, con effetto reale dalla data di acquisizione del terreno da parte del C.I.M.E.P. e sotto condizione sospensiva dell'acquisizione medesima, per anni 90, il diritto di superficie sull'area residenziale di mq. 7.760= a parte del comprensorio SD/3 bis indicata con bordo rosso sulle planimetrie allegate sotto le lettere A-B, individuata nel vigente Catasto Terreni del Comune di San Donato Milanese come segue:

foglio n.                      a parte del mappale

- coerenze: a nord    :
- a est            :
- a sud            :
- a ovest        :

Il diritto di superficie sopra concesso si intende esteso alla utilizzazione del sottosuolo nei limiti necessari alla esecuzione delle opere previste dai progetti approvati dal Comune di San Donato Milanese.

La concessione del diritto di superficie dell'area di cui all'allegato A è disciplinata dalle seguenti clausole contrattuali, alla cui stipulazione, intervengono:

- la Cooperativa VERDE 1 - Soc. Coop. Edilizia Economica e Popolare s.r.l., d'ora innanzi denominata Cooperativa VERDE 1 - con sede in  
e per essa il suo Presidente sig.  
a ciò autorizzato dallo Statuto sociale e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data
- il Comune di San Donato Milanese e per esso il  
in esecuzione della deliberazione    in data
- il C.I.M.E.P. - Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia Popolare - e per esso il Presidente pro tempore





IL SINDACO GENERALE

ART. 1

Sull'area concessa in diritto di superficie, e nel suo sottosuolo, la Cooperativa VERDE 1 si obbliga, nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese a realizzare, nei tempi e con le modalità e caratteristiche più oltre indicate, edifici di abitazione di edilizia economica e popolare della volumetria di mc. 22.200.= da assegnare in proprietà esclusivamente ai propri soci.

ART. 2

Gli edifici che la Cooperativa VERDE 1 realizzerà sull'area concessa in diritto di superficie e le eventuali loro pertinenze vengono fin d'ora riconosciuti di esclusiva proprietà della Cooperativa e dei suoi aventi causa per tutta la durata della concessione.

Alla scadenza della concessione, gli immobili costruiti e le loro pertinenze diverranno automaticamente di proprietà dell'ente proprietario del suolo concesso alla Cooperativa VERDE 1 senza indennità alcuna.

ART. 3

Il corrispettivo per la concessione in diritto di superficie della area di cui all'allegato A è stato convenuto dalle parti come segue:

- a - L. 1.000/mq., salvo conguaglio, pari al costo di acquisizione delle aree residenziali concesse e, pro quota, ossia in ragione di mq. 26,5 ogni 100 mc. edificabili, di quelle occorrenti per le urbanizzazioni, determinato ai sensi della legge 865/71, titolo II, e così per un totale di mz. 13.643= corrispondenti a L. 13.643.000=
- b - L. 53.257.800= pari a L. 2.399/mc. edificabile, quale corrispettivo - pro quota - per la realizzazione delle urbanizzazioni primarie;
- c - L. 47.952.000= pari a L. 2.160/mc. edificabile quale corrispettivo - pro quota - per la realizzazione delle urbanizzazioni secondarie.

COPIARE

ART. 4



IL SEGRETARIO GENERALE  
*[Signature]*

Le somme di cui al precedente art. 3 saranno dalla Coop. Verde I versate:

a - al Comune di San Donato Milanese quelle relative all'acquisizione delle aree, ossia L. 13.643.000.

Il versamento dovrà avvenire al momento della sottoscrizione del presente atto.

b - Al Comune di San Donato Milanese quelle relative alle opere di urbanizzazione:

- L. 20.000.000 entro il 30.6.1976
- L. 20.000.000 " " 31.12.1976 - saldo di L. 41.209.800 entro il 31.12.1976
- L. 20.000.000 " " 30.6.1977

Il Comune di San Donato Milanese si obbliga nei confronti del CIMEP

a sollevare il Consorzio stesso da ogni onere finanziario derivante dal perfezionamento delle procedure espropriative e di occupazione d'urgenza relative al comprensorio 3 bis.

ART. 5

La Coop. Verde I, si obbliga nei confronti del Comune di San Donato Milanese e del CIMEP:

a - a ricevere dal Comune di San Donato Milanese la consegna dell'area di cui all'allegato A non appena il Comune gliene darà comunicazione e comunque entro 30 giorni da tale comunicazione.

A questo proposito il Comune di S. Donato Milanese dà atto di aver ricevuto dal CIMEP la consegna dell'area a parte del compr. 3 bis, a seguito di conclusione del procedimento di occupazione d'urgenza promosso dal CIMEP medesimo, giusta le risultanze del verbale in data 19.12.1975 Registrato a Milano Atti privati il 31.12.1975 al n° A/1-79858;

b - a realizzare sull'area concessa in diritto di superficie di cui all'allegato A, in conformità alle previsioni del Piano di Zona consortile vigente e del Regolamento Edilizio del Comune di San Donato Milanese n. edifici del volume di mc. 22.200 avente le caratteristiche costruttive e tipologiche risultanti dalle planimetrie allegata alla li-





IL SINDACO GENERALE

cenza di costruzione n.

in data

che viene rilascia

ta dal Comune di San Donato Milanese alla Cooperative medesima al momento della sottoscrizione del presente atto;

c - ad iniziare la costruzione dell'edificio residenziale di cui al precedente punto b entro il periodo di validità della licenza di costruzione;

d - ad ultimare la costruzione dell'edificio residenziale entro 2 anni dalla data di inizio dei lavori.

I lavori si intendono iniziati quando risultano iniziate le opere di fondazione ed ultimati alla data del relativo verbale che verrà inviato al Comune di San Donato Milanese ed al CIMEP a cura della Coop. Verde 1.

I termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi all'edificio residenziale potranno essere prorogati a richiesta della Coop. Verde 1 per comprovati motivi di necessità o di forza maggiore.

Il Comune di San Donato Milanese si riserva di far eseguire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, ispezioni o visite di controllo al fine di accertare la rispondenza dei lavori stessi alle previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle di eventuali varianti debitamente approvate dal Comune.

#### ART. 6

Gli alloggi che la Coop. Verde 1 realizzerà sull'area concessa di cui all'allegato A verranno assegnati in proprietà a soci che risultino:

- a) essere cittadini italiani;
- b) avere la residenza o in alternativa svolgere abitualmente attività lavorativa nel Comune di San Donato Milanese da almeno 3 anni;
- c) non essere proprietari essi stessi o il coniuge non legalmente separato di altro appartamento che dia reddito superiore a L. .400.000 annue ovunque ubicato;
- d) non avere ottenuto, a qualsiasi titolo, l'assegnazione in proprietà di altro alloggio costruiti col concorso o contributo dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti Pubblici o di altro alloggio costruito con i mutui di cui alla legge 10.8.1950 n. 715;
- e) non avere un reddito annuo complessivo, da determinarsi ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 29.9.1973 n. 597, compresi i redditi esenti, diver-



IL SEGRETARIO GENERALE  
n. 34 del D.L.P.R. 29.9.1973

si da quelli indicati nei 1°, 2° e 3° comma dell'art. n. 601, superiore a L. 8.000.000.-

E' vietato il trasferimento in proprietà di più alloggi alla stessa persona o ai membri della sua famiglia con essa convivente a carico.

L'assegnazione in proprietà degli alloggi realizzandi, loro pertinenze e parti comuni da parte della Cooperativa ai Soci, avverrà al prezzo risultante dal piano di ripartizione dei capitali investiti che viene allegato al presente atto sotto la lettera F.

Il suddetto piano di ammortamento, nel quale sono stati anche indicati il tipo di finanziamento di cui la Coop. Verde 1 si avvale, il costo del medesimo, le contribuzioni di cui essa gode ed i costi preventivati per la costruzione degli edifici, è stato approvato dal Comune di San Donato Milanese il quale si riserva di verificare il costo finale degli alloggi a costruzione ultimata.

Il Comune di San Donato Milanese si riserva di verificare il costo finale degli alloggi a costruzione ultimata.

Qualsiasi revisione dei prezzi di assegnazione ai soci degli alloggi realizzati dovrà essere preventivamente autorizzata sia dal Comune di San Donato Milanese sia dal C.I.M.E.P.

ART. 7

La Coop. Verde 1 garantisce al Comune di San Donato Milanese ed al CIMEP che tutti i soci assegnatari sono persone aventi i requisiti indicati al precedente art. 6 e si impegna a fornire documentalmente tale dimostrazione al Comune di San Donato Milanese nel momento in cui verranno da essa concretamente individuati i soci che beneficeranno della assegnazione degli alloggi medesimi.

La dimostrazione che i soci assegnatari di alloggio hanno il requisito prescritto dal precedente art. 6 lett. e dovrà essere fornito dalla Coop. Verde 1 al Comune di San Donato Milanese mediante esibizione di copia, da rilasciarsi dall'Intendenza di Finanza di Milano, della dichiarazione dei redditi presentata dall'assegnatario nell'anno 1975 per i redditi del 1974.

La Cooperativa o i singoli soci assegnatari si obbliga inoltre a rinnovare ogni cinque anni la dimostrazione che gli assegnatari stessi sono in possesso del requisito indicato al precedente art. 6 lettera c



IL SEGRETARIO GENERALE

ART. 8

La Coop. Verde 1 si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese ad inserire in tutti gli atti di assegnazione ai propri soci delle singole unità immobiliari, loro pertinenze e parti comuni, le clausole limitative dell'uso e del godimento degli alloggi previste dal 15°, 16°, 17°, 18°, 19° comma dell'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865. La mancata osservanza della sovraestesa pattuazione da parte della Coop. Verde 1 comporterà la decadenza della Cooperativa stessa dalla concessione in diritto di superficie dell'area di cui all'allegato A.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al 15°, 16°, 17°, 18°, 19° comma dell'art. 35 della legge 865/71 da parte dei soci assegnatari della Cooperative o loro aventi causa comporterà gli effetti di cui al precedente comma, nei confronti del socio assegnatario o dei suoi aventi causa.

STAMPATO

ART. 9

Per la violazione o l'inadempimento degli obblighi convenzionalmente assunti dalla Coop. Verde 1 verrà applicata, in aggiunta alle sanzioni penali e amministrative previste dalle vigenti leggi e dai regolamenti comunali, le seguenti sanzioni:

- A<sup>a</sup> - la decadenza della concessione con conseguente estinzione del diritto di superficie:
  - a - qualora la Coop. Verde 1 non proceda all'inizio o all'ultimazione dei lavori di costruzione degli edifici entro 30 giorni dalla scadenza del termine ultimativo che il Sindaco del Comune di San Donato Milanese avesse concesso alla medesima per l'inizio e il completamento delle opere in questione;
  - b - qualora la Coop. Verde 1 realizzi opere edilizie gravemente difformi da quelle previste nella presente convenzione, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;
  - c - qualora si verificano modifiche negli scopi istituzionali della Coop.



IL SINDACO GENERALE


Verde 1 o nei presupposti che sono stati tenuti presente dal Comune di San Donato-Milaneese al fine della determinazione dell'ammontare del contributo richiesto alla Cooperative per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondarie.

- d - qualora la Cooperative Verde 1 ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per le quali l'insediamento residenziale è stato realizzato;
- e - qualora si verifichi lo scioglimento prima dell'assegnazione di tutti gli alloggi ai soci assegnatari o il fallimento della Coop. Verde 1;
- f - qualora la Coop. Verde 1 non provveda all'integrale pagamento del corrispettivo determinato al precedente art. 3 nei termini previsti dall'art. 4;
- g - qualora sia stata notificata al Comune di San Donato Milanese a mezzo ufficiale giudiziario, ad istanza dell'Istituto di Credito che ha concesso alla Coop. Verde 1 mutuo ipotecario per il finanziamento delle costruzioni, la inadempienza della Cooperativa medesima nel pagamento di almeno due semestralità consecutive del mutuo.

La decadenza è dichiarata, previa diffida, con deliberazione del Consiglio Comunale e dell'Assemblea del CIMEP da trasciversi a spese del Comune di San Donato Milanese e da notificarsi nelle forme di rito sia alla Coop. Verde 1 o suoi aventi causa sia agli altri eventuali interessati.

B - l'applicazione alla Cooperativa di una pena pecuniaria compresa tra un minimo dell'1% ed un massimo del 7% dell'importo delle opere eseguite, da determinarsi in relazione all'entità ed alla importanza delle violazioni o inadempimenti non comportino la pronuncia di decadenza della concessione.

La determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria avverrà a cura del Comune di San Donato Milanese che introiterà le corrispondenti somme.





46

ART. 10

Spese, imposte e tasse comunque dovute per la presente convenzione, ivi comprese quelle notarili e di trascrizione, restano a carico della Cooperativa Verde I la quale invoca i benefici fiscali previsti dalla legge.

ART. 11

La presente convenzione è fin d'ora definitivamente impegnativa per la Cooperativa Verde I mentre viene sottoscritta dal Comune di San Donato Milanese e dal CIMEP con riserva delle approvazioni di legge per essa dovute.



IL SEGRETARIO GENERALE




83-75 19415

Drife F.C. Antenna

27-2-75 13-3-76

REGISTER



H58

LA PRESENZA DELLA COPPIA  
L'ESISTENZA DELLA COPPIA  
ESISTENZA DELLA COPPIA



IL PRESIDENTE

*Luigi Einaudi*

IL SEGRETARIO GENERALE

*[Signature]*

Verbale di Consiglio di Amministrazione del giorno 5-10-1976,  
che ne ha c/o lo studio dell' avv. Marco Gualandri via Po 12  
10121 - Milano

All'ora rappresentata sono presenti i signori amministratori:  
Bell. Marcello, Marsal, Pizzoloni, Smerchia e Meuchini  
Enti partecipati: i Lodesi Cappolungo e Orsini.  
Si discute e si legge da ripetersi il l.p. Bell. Pzio, emessa  
la presidenza il Rep. Meuchini Franco, il quale, fatto rilevare  
la rappresentanza delle società invitate si convalida e si discute e  
delibera in ordine al seguente

ORDINE DEL GIORNO


1. Approvazione fra Cooperativa Verde 1, CIMEP e Comune  
di S. Donato Milanese per la realizzazione di edifici econo-  
mici popolari ai sensi della legge 167 nel comprensorio  
SD/3 in S. Donato Milanese

Il Presidente riferisce che, premesso che i lavori di  
costruzione sono già iniziati, deve essere stipulata al più  
presto la convenzione definitiva con il CIMEP e il Comune  
di S. Donato Milanese, anche per ottenere il mutuo a  
tasso agevolato con la CARISLO

Il Consiglio all'unanimità, preso atto di quanto  
esposto dal Presidente

DELIBERA

Di autorizzare il Presidente Rep. Franco Meuchini  
a stipulare la convenzione di cui all'ordine del giorno  
Il Presidente vengono pertanto conferite tutte le facoltà  
all'uopo necessarie, comprese quelle di: acquisto del CIMEP  
il diritto di intervenire sull'ere che il CIMEP adempirà specif-  
candosi con i suoi dati catastali e confini, escludere e pagare  
il corrispettivo della concessione, obbligare la Cooperativa al pagamento  
dei contributi di urbanizzazione nelle misure e nei termini  
e il Comune di S. Donato Milanese stabilendo, obbligare la Cooperativa



462

Repertorio n.285262

Estratto conforme all'originale trascritto sul Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della VERDE 1 S.DONATO società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Milano, Galleria San Babila 4/D, iscritto presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Milano al n.148713 reg.soc., libro vidimato inizialmente dal Tribunale di Milano l'8 gennaio 1972 n.969. Milano, ventuno gennaio millenovecentosettantasette

*Luigi L. L. L.*

SPECIFICA

COMPENSO NOTAI	//
COMPENSO	500
CANTONALE	200
ONORARIO	1600
CAUSA 137	400
FEDE ARCHIVO	//
COPIA REGISTRO	//
COPIA VOLTURA	//
	2800


*Luigi*



2) ente COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	3) sigla G M	4) numero 95	5) data 24.2.1976
--	-----------------	-----------------	----------------------

Edilizia Economica Popolare - Comprensorio  
SD/3 - Convenzione con la Coop. Verde 1

Prot. N. 2131



## Verbale di Deliberazione della Giunta Municipale

L'anno millenovecentosettanta sei = addi ventiquattro  
del mese di febbraio all'ore 18 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Municipale.

All'appello risultano:

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 1 - FABBRICOTTI GIOVANNI     | Sindaco - Presidente |
| 2 - BERGAMASCHI GIUSEPPE     | Assessore Anziano    |
| 3 - FLORIO GIUSEPPE          | » Effettivo          |
| 4 - FRONZUTI ROBERTO         | » »                  |
| 5 - TRONCONI ROMANO          | » »                  |
| 6 - GIANISI PIETRO           | » Supplente          |
| 7 - MARCHETTI LUCIANA NOTARI | » »                  |

Presenti	Assenti
si	
si	
si	
si	
si	
no	si
no	si
<b>TOTALI</b>	
5	2

Assiste il Segretario Comunale Sig. Rag. Benedetto Villani

il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Arch. Giovanni Fabbricotti - Sindaco

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Segretario Comunale

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso:

-che con delibera n.79 del 9/7/74 esaminata senza rilievi dal C.R.C. in seduta 31/7/1974, atti n.75756/LP, il Consiglio Comunale ha provveduto alla individuazione della Coop.VERDE 1 quale assegnataria di mq.754 di area vincolata a norma della legge 18/4/1962 n.167 per realizzare insediamenti residenziali per mc.22.200;

-che il CIMEP in accoglimento delle indicazioni fornite come sopra dal Consiglio Comunale, con deliberazione n.65 del 14/4/1975, ha provveduto alla assegnazione effettiva, alla cooperativa suddetta della superficie e della volumetria risultanti dalla richiamata deliberazione consiliare;

-che con provvedimenti n.112 prot.n.1625 del 30/6/1975 e n.213 del 9/12/75 la Regione Lombardia ha concesso alla Coop.Verde 1 il nulla osta per un programma costruttivo dell'importo di L.1.000.000.000.= ai sensi dell'art.9 legge 27/5/1975 n.166, e art.6 legge 16/10/1975 n.492;

-che il Ministero dei LL.PP. -Direzione Generale Edilizia Statale Sovvenzionata, ha concesso alla Coop.Verde 1 altro contributo per un programma costruttivo di L.300.000.000.=, giusto provvedimento in data 27/5/75 prot.n.461;

-che con deliberazione della G.M. n.106 del 25/3/1975 e n.261 del 12/5/75 divenute esecutive, l'Amministrazione comunale ha provveduto alla determinazione dei criteri di applicazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da applicarsi alle cooperative secondo i criteri deliberati dal CIMEP nel marzo 1973 e riportati nel "documento per la applicazione dell'art.35 della legge 22/10/1971 n.865" e nella tabella A allegata al documento stesso;

-tenuto conto che, nel corso dell'assemblea del 30/10/75, il CIMEP ha provveduto ad aggiornare la quota degli oneri, pur mantenendo inalterati i criteri di abbattimento di cui alla richiamata Tab.A allegata al documento CIMEP;


-tenuto conto dell'urgenza originata dalla scadenza di legge che stabilisce inderogabilmente nel 28 febbraio p.v. il termine ultimo per l'inizio lavori, pena la perdita del finanziamento;

-Coi poteri dell'art.140 della legge Comunale e Prov.le e salvo ratifica da parte del C.C. e con votazione unanime

D E L I B E R A

1) di approvare, a norma dell'art.35 legge 865 del 22/10/1971 la convenzione tra il Comune di S.Donato Mil.se e la Coop.Verde 1, dando atto che la convenzione stessa, per quanto di sua competenza, è stata già approvata dal CIMEP con atto n.91 in data 5/2/1976, dal quale in particolare risulta:

a) alla cooperativa medesima concesso in diritto di superficie un'area di mq.7548 per la durata di anni 90 con possibilità di realizzazione di volumetrie per mc.22.200;



95

AG

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA LEGGE 22.10.1971 N. 865 FRA IL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE, IL C.I.M.E.P. E LA COOPERATIVA EDILIZIA VERDE I S.R.L. PER LA CONCESSIONE E LA REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DI UN'AREA INCLUSA NEL VIGENTE PIANO DI ZONA CONSORTILE PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE - COMPRESORIO SD/3 BIS.

-----

Premesso:

- a - che il Comune di San Donato Milanese è aderente al C.I.M.E.P. - Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia Popolare;
- b - che in detto Comune è vigente Il Piano di Zona consortile per la edilizia economica e popolare approvato con D.M. 28.4.1971 N. 260 e successivamente modificato con deliberazione della Giunta Regionale Lombardia in data 18.9.1973 n. 5048;
- c - che con deliberazione in data 4.4.1975 n. 65 l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha individuato d'intesa con il Comune di San Donato Milanese, la Cooperativa VERDE 1 quale futuro utente in diritto di superficie, ai sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865, di aree residenziali a parte del comprensorio SD/3 bis della superficie di mq. 7.548= per la realizzazione di edifici di edilizia economica e popolare della volumetria massima di mc. 22.200=
- d - che con la deliberazione in data 30.3.1973 n. 27 (C.R.C. n. 21862 dell'17.4.1973) l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato un documento per l'applicazione, nel territorio dei Comuni aderenti al Consorzio, dell'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865, determinando, tra l'altro, i criteri di cui all'art. 35 della citata legge del 1971;

*[Handwritten signature]*



e - che con deliberazione in data 23.5.1975 n. 110, l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato, per l'attuazione del P.E.E.P. consortile, il programma pluriennale ex art.38 della legge 865/71, modificato dall'articolo 1 della legge 27.6.1974 n. 247;

f- che per l'attuazione del predetto Piano di Zona, il C.I.M.E.P. ha in corso di acquisto, mediante esproprio, le aree a parte del comprensorio SD/3bis ed ha ottenuto la disponibilità di quelle occorrenti per la realizzazione del nuovo insediamento in forza di decreto regionale di occupazione di urgenza in data n. ;

g - che da indagini effettuate dal Comune di San Donato Milanese il costo delle opere di urbanizzazione relative al comprensorio SD/3bis risulta essere il seguente:

- oneri di urbanizzazione primaria L. 6495/200
- oneri di urbanizzazione secondaria L.

h - che la Coop. VERDE 1 ha ottenuto:

- dalla Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 9 della legge 27.5.1975 n. 166 e dell'art. 6 della legge 492 del 16.10.1975, nulla osta di conformità al vigente assetto territoriale per un programma costruttivo dell'importo di lire 1.000.000.000= come da provvedimento regionale in data 9.12.1975 n.213 prot. n.1625 e in data 30/6/75 n.112-n.1625
- dal Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale Edilizia Statale e Sovvenzionata altro contributo per un programma costruttivo di L. 300.000.000= giusta provvedimento in data 22/5/1975 prot. n. 461;

Tutto ciò premesso, il C.I.M.E.P., in persona del suo Presidente il quale agisce in esecuzione della deliberazione in data n. (C.R.C. n. in data )

169

C O N C E D E

per l'attuazione del vigente P.E.E.P. consortile alla Cooperativa VERDE 1 ) Soc. Coop. Edil. Economica e popolare, ai sensi dell'art. 35 - 7° comma - della legge 865/71, con effetto reale dalla data di acquisizione del terreno da parte del C.I.M.E.P. e sotto condizione sospensiva dell'acquisizione medesima, per anni 90, il diritto di superficie sull'area residenziale di mq. 7.760= a parte del comprensorio SD/3 bis indicata con bordo rosso sulle planimetrie allegate sotto le lettere A-B, individuata nel vigente Catasto Terreni del Comune di San Donato Milanese come segue:

foglio n. **17** a parte del mappale **33-35-36 e Fuga di Triulzo**  
coerenze: a nord : **-ovest via Morandi**  
a est : **==== sud-est parte mapp. 35**  
a sud : **-ovest Clinica S. Donato**  
a ovest : **==== nord-est parte mapp. 36-35-33**

Il diritto di superficie sopra concesso si intende esteso alla ultimazione del sottosuolo nei limiti necessari alla esecuzione delle opere previste dai progetti approvati dal Comune di San Donato Milanese.

La concessione del diritto di superficie dell'area di cui all'allegato A è disciplinata dalle seguenti clausole contrattuali, alla cui stipulazione, intervengono:

- la Cooperativa VERDE 1 - Soc. Coop. Edilizia Economica e Popolare s.r.l., d'ora innanzi denominata Cooperativa VERDE 1 - con sede in **Via Ticino 3 - S. Donato Mil.**

e per essa il suo Presidente sig. Dr. Sorrentino Alfredo a ciò autorizzato dallo Statuto sociale e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data **13/2/76**

- il Comune di San Donato Milanese e per esso il Sindaco pro tempore in esecuzione della deliberazione in data

- il C.I.M.E.P. - Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia Popolare e per esso il Presidente pro tempore

471

ART. 1

Sull'area concessa in diritto di superficie, e nel suo sottosuolo, la Cooperativa VERDE 1 si obbliga, nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese a realizzare, nei tempi e con le modalità e caratteristiche più oltre indicate, edifici di abitazione di edilizia economica e popolare della volumetria di mc. 22.200.= da assegnare in proprietà esclusivamente ai propri soci.

ART. 2

Gli edifici che la Cooperativa VERDE 1 realizzerà sull'area concessa in diritto di superficie e le eventuali loro pertinenze vengono fin d'ora riconosciuti di esclusiva proprietà della Cooperativa e dei suoi aventi causa per tutta la durata della concessione.

Alla scadenza della concessione, gli immobili costruiti e le loro pertinenze diverranno automaticamente di proprietà dell'ente proprietario del suolo concesso alla Cooperativa VERDE 1 senza indennità alcuna.

ART. 3

Il corrispettivo per la concessione in diritto di superficie della area di cui all'allegato A è stato convenuto dalle parti come segue:

- a - L. 1.000/mq., salvo conguaglio, pari al costo di acquisizione delle aree residenziali concesse e, pro quota, ossia in ragione di mq. 26,5 ogni 100 mc. edificabili, di quelle occorrenti per le urbanizzazioni, determinato ai sensi della legge 865/71, titolo II, e così per un totale di mz. 13.643= corrispondenti a L. 13.643.000=
- b - L. 53.257.800= pari a L. 2.399/mc. edificabile, quale corrispettivo - pro quota - per la realizzazione delle urbanizzazioni primarie;
- c - L. 47.952.000= pari a L. 2.160/mc. edificabile quale corrispettivo - pro quota - per la realizzazione delle urbanizzazioni secondarie.

Le somme di cui al precedente art. 3 saranno dalla Coop. Verde 1 versate  
a) al Comune di S. Donato Mil. se quelle relative all'acquisizione delle  
aree, ossia L. 13.643.000.=

Il versamento dovrà avvenire al momento della sottoscrizione del  
presente atto.

b) Al Comune di S. Donato Mil. se quelle relative alle opere di urbanizzazione:

- per L. 20.000.000.= entro il 30/6/1976
- per L. 20.000.000.= entro il 31/12/1976
- per L. 20.000.000.= entro il 30/6/1977
- saldo di L. 41.209.800.= entro il 31/12/1977

Il Comune di S. Donato Mil. se si obbliga nei confronti del CIMEP  
a sollevare il Consorzio stesso da ogni onere finanziario derivante  
dal perfezionamento delle procedure espropriative e di occupazione  
d'urgenza relative al comprensorio 3 bis.



ART. 5

La Coop. Verde 1, si obbliga nei confronti del Comune di San Donato Milanese e del CIMEP:

a - a ricevere dal Comune di San Donato Milanese la consegna dell'area di cui all'allegato A non appena il Comune gliene darà comunicazione e comunque entro 30 giorni da tale comunicazione.

A questo proposito il Comune di S. Donato Milanese dà atto di aver ricevuto dal CIMEP la consegna dell'area a parte del compr. 3 bis, a seguito di conclusione del procedimento di occupazione d'urgenza promosso dal CIMEP medesimo, giusta le risultanze del verbale in data 19.12.1975 Registrato a Milano Atti privati il 31.12.1975 al n° A/1-79858;

b - a realizzare sull'area concessa in diritto di superficie di cui all'allegato A, in conformità alle previsioni del Piano di Zona consortile vigente e del Regolamento Edilizio del Comune di San Donato Milanese n. - edifici del volume di mc. 22.200 avente le caratteristiche strutturali e statiche risultanti dalle planimetrie allegato alla li-

cenza di costruzione n. in data che viene rilasciata dal Comune di San Donato Milanese alla Cooperative medesima al momento della sottoscrizione del presente atto;

c - ad iniziare la costruzione dell'edificio residenziale di cui al precedente punto b entro il periodo di validità della licenza di costruzione;

d - ad ultimare la costruzione dell'edificio residenziale entro 2 anni dalla data di inizio dei lavori.

I lavori si intendono iniziati quando risultano iniziate le opere di fondazione ed ultimati alla data del relativo verbale che verrà inviato al Comune di San Donato Milanese ed al CIMEP a cura della Coop. Verde 1.

I termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi all'edificio residenziale potranno essere prerogati a richiesta della Coop. Verde 1 per comprovati motivi di necessità o di forza maggiore.

Il Comune di San Donato Milanese si riserva di far eseguire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, ispezioni o visite di controllo al fine di accertare la rispondenza dei lavori stessi alle previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle di eventuali varianti debitamente approvate dal Comune.

#### ART. 6

Gli alloggi che la Coop. Verde 1 realizzerà sull'area concessa di cui all'allegato A verranno assegnati in proprietà a soci che risultino:

- a) essere cittadini italiani;
- b) avere la residenza o in alternativa svolgere abitualmente attività lavorativa nel Comune di San Donato Milanese da almeno 3 anni;
- c) non essere proprietari essi stessi o il coniuge non legalmente separato di altro appartamento che dia reddito superiore a L. 400.000 annue ovunque ubicato;
- d) non avere ottenuto, a qualsiasi titolo, l'assegnazione in proprietà di altro alloggio costruito col concorso o contributo dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti Pubblici o di altro alloggio costruito con i mutui di cui alla legge 10.8.1950 n. 715;
- e) non avere un reddito annuo complessivo, da determinarsi ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 29.9.1973 n. 597, compresi i redditi esenti, diver-

- 13 - *Alber*

si da quelli indicati nel 1°, 2° e 3° comma dell'art. 34 del D.P.R. 29.7.1973 n. 601, superiore a L. 8.000.000.-

E' vietato il trasferimento in proprietà di più alloggi alla stessa persona o ai membri della sua famiglia con essa convivente a carico.

L'assegnazione in proprietà degli alloggi realizzandi, loro pertinenze e parti comuni da parte della Cooperativa ai Soci, avverrà al prezzo risultante dal piano di ripartizione dei capitali investiti che viene allegato al presente atto sotto la lettera F.

Il suddetto piano di ammortamento, nel quale sono stati anche indicati il tipo di finanziamento di cui la Coop. Verde I si avvale, il costo del medesimo, le contribuzioni di cui essa gode ed i costi preventivati per la costruzione degli edifici, è stato approvato dal Comune di San Donato Milanese il quale si riserva di verificare il costo finale degli alloggi a costruzione ultimata.

Il Comune di San Donato Milanese si riserva di verificare il costo finale degli alloggi a costruzione ultimata.

Qualsiasi revisione dei prezzi di assegnazione ai soci degli alloggi realizzati dovrà essere preventivamente autorizzata sia dal Comune di San Donato Milanese sia dal C.I.M.E.P.

#### ART. 7

La Coop. Verde I garantisce al Comune di San Donato Milanese ed al CIMEP che tutti i soci assegnatari sono persone aventi i requisiti indicati al precedente art. 6 e si impegna a fornire documentalmente tale dimostrazione al Comune di San Donato Milanese nel momento in cui verranno da essa concretamente individuati i soci che beneficeranno della assegnazione degli alloggi medesimi.

La dimostrazione che i soci assegnatari di alloggio hanno il requisito prescritto dal precedente art. 6 lett. e dovrà essere fornito dalla Coop. Verde I al Comune di San Donato Milanese mediante esibizione di copia, da rilasciarsi dall'Intendenza di Finanza di Milano, della dichiarazione dei redditi presentata dall'assegnatario nell'anno 1975. per i redditi del 1974.

La Cooperativa <sup>o i singoli soci assegnatari</sup> si obbliga inoltre a rinnovare ogni cinque anni la dimostrazione che gli assegnatari <sup>stessi</sup> sono in possesso del requisito indicato al precedente art. 6 lettera c.

ART. 8

La Coop. Verde 1 si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese ad inserire in tutti gli atti di assegnazione ai propri soci delle singole unità immobiliari, loro pertinenze e parti comuni, le clausole limitative dell'uso e del godimento degli alloggi previste dal 15°, 16°, 17°, 18°, 19° comma dell'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865.

La mancata osservanza della sovraestesa pattuazione da parte della Coop. Verde 1 comporterà la decadenza della Cooperativa stessa dalla concessione in diritto di superficie dell'area di cui all'allegato A.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al 15°, 16°, 17°, 18°, 19° comma dell'art. 35 della legge 865/71 da parte dei soci assegnatari della Cooperative o loro aventi causa comporterà gli effetti di cui al precedente comma, nei confronti del socio assegnatario o dei suoi aventi causa.

ART. 9

Per la violazione o l'inadempimento degli obblighi convenzionalmente assunti dalla Coop. Verde 1 verrà applicata, in aggiunta alle sanzioni penali e amministrative previste dalle vigenti leggi e dai regolamenti comunali, le seguenti sanzioni:

A - la decadenza della concessione con conseguente estinzione del diritto di superficie:

a - qualora la Coop. Verde 1 non proceda all'inizio o all'ultimazione dei lavori di costruzione degli edifici entro 30 giorni dalla scadenza del termine ultimativo che il Sindaco del Comune di San Donato Milanese avesse concesso alla medesima per l'inizio e il completamento delle opere in questione;

b - qualora la Coop. Verde 1 realizzi opere edilizie gravemente difformi da quelle previste nella presente convenzione, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

c - qualora si verificano modifiche negli scopi istituzionali della Coop.

Comune di S. Donato Mil. se al fine della determinazione dell'ammontare del contributo richiesto alla Cooperativa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria.

- d- qualora la Cooperativa Verde 1 ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per le quali l'insediamento residenziale è stato realizzato;
- e- qualora si verifichi lo scioglimento prima dell'assegnazione di tutti gli alloggi ai soci assegnatari o il fallimento della Coop. Verde 1;
- f- qualora la Coop. Verde 1 non provveda all'integrale pagamento del corrispettivo determinato al precedente art. 3 nei termini previsti dall'art. 4;
- g- qualora sia stata notificata al Comune di San Donato Mil. a mezzo ufficiale giudiziario, ad istanza dell'Istituto di Credito che ha concesso alla Coop. Verde 1 mutuo ipotecario per il finanziamento delle costruzioni, la inadempienza della Cooperativa medesima (e dei singoli soci assegnatari nel pagamento di almeno due semestralità consecutive del mutuo).

La decadenza è dichiarata, previa diffida, con deliberazione del Consiglio Comunale e dell'Assemblea del CIMEP da trascriversi a spese del Comune di S. Donato Mil. e da notificarsi nelle forme di rito sia alla Coop. Verde 1 o suoi aventi causa sia agli altri eventuali interessati.

B) l'applicazione alla Cooperativa di una pena pecuniaria compresa tra un minimo dell'1% ed un massimo del 7% dell'importo delle opere eseguite, da determinarsi in relazione all'entità ed alla importanza delle violazioni o inadempimenti non comportino la pronuncia di decadenza della concessione.

La determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria avverrà a cura del Comune di S. Donato Mil. che introiterà le corrispondenti somme.

— 4 —



ART. 10

Spese, imposte e tasse comunque dovute per la presente convenzione, ivi comprese quelle notarili e di trascrizione, restano a carico della Cooperativa Verde la quale invoca i benefici fiscali previsti dalla legge.

ART. 11

La presente convenzione è fin d'ora definitivamente impegnativa per la Cooperativa Verde mentre viene sottoscritta dal Comune di San Donato Milanese e dal CIMEP con riserva delle approvazioni di legge per essa dovute.


Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

(1) Giovanni Galli

L'ASSESSORE ANZIANO

(1) [Signature]



IL SEGRETARIO COMUNALE

(1) [Signature]

(2) Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Si certifica che questa deliberazione

(3) è stata pubblicata in copia all'albo comunale il giorno ..... con opposizioni.  
..... senza

(3) è stata affissa in copia all'albo comunale il giorno .....

e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 25.2.1976

al 10.3.1976

Dalla Residenza Municipale, addì 25.2.1976

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

REGIONE LOMBARDIA  
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
SEZIONE DI MILANO

Prot. 22873

25-2-1976

Il Collegio nella seduta del giorno 26-2-1976 all' n. 21638  
ha esaminato la deliberazione senza formulare rilievo alcuno.

p. c. c. Il Segretario: Wolano



per copia conforme

IL SEGRETARIO

[Signature]

Questa deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi della Legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Addì, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

VERDE 1 - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata con sede in via Podgora 1 - Milano.

== 00 ==

PIANO FINANZIARIO DI PREVISIONE ALLEGATO ALLA CONVENZIONE

Alla Cooperativa Edilizia Verde 1 - Edilizia Economica e Popolare con sede legale in via Podgora, 1 - Milano, è stato concesso in Comune di San Donato un terreno in diritto di superficie di mq 7.760 con delibera del Consiglio Comunale.

Su tale area verranno realizzati edifici per complessivi mc 22.200 fuori terra, costituiti da n. 72 alloggi - n. 72 boxes per auto.

La Cooperativa intende finanziare l'iniziativa parte con il mutuo concesso a sensi dell'art. 72 della Legge 22 Ottobre 1971 n. 865 e della Legge 27 Maggio 1975 n. 166 e sue modifiche, in dipendenza del Nulla Osta rilasciato dalla Regione Lombardia, e parte con versamenti in contanti effettuati dai Soci.

Il Piano finanziario si articola nel seguente modo:

COSTO DELLA COSTRUZIONE


1) Terreno

Superficie lotto " mq 7.760

area destinata a servizi pubblici " 5.883

complessivamente mq 13.643 x L/mq 1.000 L. 13.643.000.=-

*Liberto e Maria  
Giovanni Galli coll  
Billi*

*Giuseppe*  


2) Urbanizzazione:

a) primaria mc 22.200xL/mc 2.309 L. 53.257.800.=

b) secondaria mc 22.200xL/mc 2.160 " 47.952.000.=

3) Appalto:

" 1.286.637.680.=

Importo dell'appalto in relazione ai costi consentiti dalla Legge

4) I.V.A. sull'appalto

6% di L. 1.286.637.000.= " 77.198.220.=

5) Progetto, direzione lavori, progetto c.a.

" 40.000.000.=

6. I.V.A. sulla progettazione

12% di L. 40.000.000.= " 4.800.000.=

7) Allacciamenti

" 15.000.000.=

8) I.V.A. su allacciamenti

12% di L. 15.000.000.= " 1.800.000.=

9) Spese: tecniche, legali, amministrative

" 20.000.000.=

10) Oneri finanziari ed interessi sulle anti-

cipazioni del mutuo, che verrà erogato a

stato di avanzamento

" 20.000.000.=

T O T A L E

L. 1.580.288.680.=

Dal piano finanziario di cui sopra sono esclusi le revisioni prezzi

*Intendente un no  
Giovanni Follicott  
Lelli*



cano d'opera e materiali.

I criteri con cui la Cooperativa intende regolare la determinazione della quota a carico del socio, rispecchiano quanto disposto dallo articolo 72 della Legge 22/10/71 N. 865 e della concessione del mutuo come sopra detto. Infatti sull'importo globale dell'opera le quote sono così suddivise:

- ammontare previsto dell'investimento	L. 1.580.288.680.=
- a dedurre il mutuo concesso con contributo dello Stato ai sensi dell'art. 72 legge 865:	
L. 1.300.000.000x0,75	" 975.000.000.=
QUOTA A CARICO DEI SOCI	L. 605.288.680.=

Milano, 6 febbraio 1976

*verile*


*Liberece mano  
 Gianni Folliott  
 Giovanni  
 Zeller*



BOLLETTA N° 5028	
del 6-7-1990	
SPECIFICA	
Richiesta	25
Ricerca	5000
Scritturazione	56000
Urgenza	56000
Onorario	20.000
Carta e marche	800
TOTALE	137.825
Boll. Suppl. N. _____	
del _____	
Onorario	/
Scritturazione	/
Urgenza	/
Carta e marche	/
TOTALE	/
Resti. N. _____	fogli carta _____

*[Handwritten signature]*


La presente fotocopia composta di N° 56 facciate  
 è conforme all'originale atto conservato in questo Archivio.  
 Si rilascia in carta esente da bollo per uso voltura - con  
avvertenza che il tipoplanimetrico non riproduce i colori dell'originale  
 Milano, li \_\_\_\_\_ - 9 LUG. 1990



IL REGGENTE  
 Conservatore Capo r.e.  
 (Dr. Umberto Mele)  
*[Handwritten signature]*

ventuno gennaio millenovecentosettantasette

*Luigi Berlusconi*



REGISTRATO IN DATA ODIERNA  
PRESSO QUESTO UFFICIO AL N.

MATR. 0027

A 06134 MOD. II

2  
Esatte Lire 35.300 -



IL DIRETTORE  
(G. RICAMONTI)  
*Luigi Berlusconi*

Approvato dalla Commissione Regionale di  
Controllo il 16 febbraio 1977 n. 11457.


Approvata dalla Commissione Regionale di Controllo  
serie di Milano il 18 febbraio 1977 n. 18634  
*Luigi Berlusconi*

Trascritto a Milano L il 15/3/77 nu. 12139/10140

SPECIFICA

ORIGINALE BANDO	11
ESPONSO	500
CANTONIERI	300
GIUGIARO	64800
VERBA	16200
PIOLA ADDESSO	8100
COPIA REGISTRO	21600
COPIA AGGIUNTA	11
	89400

*Luigi Berlusconi*



S. Enrico

Porchesione

Valtitrocca

Spazzolazza

A

